

Delibera n. 160/99 (adottata il 25 ottobre 1999)

AGGIORNAMENTO DELLA TARIFFA ELETTRICA PER IL BIMESTRE NOVEMBRE-DICEMBRE 1999, AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 26 GIUGNO 1997, N. 70/97

(Gazzetta Ufficiale serie generale n. 256 del 30 ottobre 1999)

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 25 ottobre 1999,

Premesso che rispetto al valore preso a riferimento nella deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) di aggiornamento della tariffa elettrica 25 agosto 1999, n. 125/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 202 del 28 agosto 1999 (di seguito: deliberazione n. 125/99), il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt) ha registrato una variazione maggiore del 2%;

Premesso che con la deliberazione 22 dicembre 1998 n. 161/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 304 del 31 dicembre 1998 (di seguito: deliberazione n. 161/98), essendosi completato il ripianamento del conto onere termico e approfittando dalla favorevole dinamica dei corsi dei combustibili fossili commerciali sui mercati internazionali, l'Autorità ha aumentato, a decorrere dall'1 gennaio 1999, le aliquote della componente tariffaria A2 per accelerare il rimborso degli oneri connessi alla sospensione e alla interruzione dei lavori per la realizzazione di centrali nucleari nonché alla loro chiusura, come accertati dalla deliberazione dell'Autorità 12 giugno 1998, n. 58/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 140 del 18 giugno 1998 (di seguito: deliberazione n. 58/98);

Premesso che con la deliberazione 25 febbraio 1999, n. 24/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 48 del 27 febbraio 1999 (di seguito: deliberazione n. 24/99), l'Autorità ha modificato la struttura delle aliquote delle componenti A2 e A3 della tariffa elettrica, senza peraltro modificare l'onere complessivo per l'utenza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481 e in particolare l'articolo 1, comma 1;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 39 del 16 febbraio 1996;

Visto l'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 11 del 15 gennaio 1998;

Vista la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 150 del 30 giugno 1997 (di seguito: deliberazione n. 70/97) come modificata ed integrata dall'Autorità con: deliberazione 21 ottobre 1997, n. 106/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 255 del 31 ottobre 1997, deliberazione 23 dicembre 1997, n. 136/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 301 del 29 dicembre 1997, deliberazione 24 giugno 1998, n. 74/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 150 del 30 giugno 1998, deliberazione 27 ottobre 1998, n. 132/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 255 del 31 ottobre 1998, deliberazione n. 161/98, richiamata in premessa, deliberazione n. 24/99, richiamata in premessa, deliberazione 22 aprile 1999, n. 54/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 99 del 29 aprile 1999, deliberazione 24 giugno 1999, n. 88/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 152 dell'1 luglio 1999 e con deliberazione n. 125/99, richiamata in premessa;

Visto in particolare l'articolo 7, comma 7.1, della deliberazione n. 70/97, nel quale si stabilisce che "La parte B della tariffa verrà aggiornata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas all'inizio di ciascun bimestre, qualora si registrino variazioni, in aumento o diminuzione, maggiori del 2% del costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), rispetto al valore preso precedentemente come riferimento";

Considerato che, con riferimento alla componente tariffaria A2, risulta prossimo il completamento del rimborso all'Enel Spa e alle imprese appaltatrici degli oneri connessi alla sospensione e alla interruzione dei lavori per la realizzazione di centrali nucleari nonché alla loro chiusura, di cui alla deliberazione n. 58/98, diversi dagli oneri riconosciuti per il riprocessamento del combustibile irraggiato e per la messa in sicurezza e lo smantellamento delle centrali nucleari;

Ritenuta l'opportunità di ridurre le aliquote della componente tariffaria A2 al fine di garantire maggiore stabilità alla tariffa elettrica a fronte degli aumenti delle aliquote della parte B;

DELIBERA

Articolo 1 Aggiornamento del costo unitario riconosciuto dei combustibili

Il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), di cui all'articolo 6, comma 6.8, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97, e successive modificazioni e integrazioni, determinato sulla base del prezzo medio del paniere di combustibili fossili sui mercati internazionali, definito come nell'Allegato n. 1 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 25 febbraio 1999, n. 24/99, e riferito al periodo giugno 1999 – settembre 1999, è fissato pari a 25,372 L/Mcal.

Articolo 2 Aggiornamento della parte A e della parte B della tariffa elettrica

2.1 Le aliquote della parte B della tariffa elettrica sono fissate come indicato nella tabella 1.

2.2 Le aliquote delle componenti della parte A della tariffa elettrica sono fissate come indicato nella tabella 2.

2.3 Il valore medio unitario nazionale della parte B della tariffa è stimato, in via provvisoria, pari a 57,753 L/kWh.

Articolo 3 Disposizioni transitorie e finali

Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha effetto a decorrere dall'1 novembre 1999.

Tabella 1 – Componenti inglobate della parte A e parte B della tariffa per tutte le utenze, con esclusione di quelle di cui all’articolo 2, comma 2.4 della deliberazione dell’Autorità n. 70/97

<i>Classi di utenza</i>	<i>Componenti inglobate della parte A</i>		<i>Parte B</i>	<i>Importo totale inglobato in tariffa</i>	
	L/kW/mese	L/kWh	L/kWh	L/kW/mese	L/kWh
BASSA TENSIONE					
1) Forniture per usi domestici					
a) fino a 3kW con tariffa per utenti residenti e fino a 150 kWh di consumo mensile	0	15,8	40,7	0	56,5
b) altre forniture per usi domestici e consumi in eccesso il punto a)	0	15,8	88,5	0	104,3
2) Forniture per usi agricoli	2069	3,8	68,4	2069	72,2
3) Altri usi	2069	3,8	73,5	2069	77,3
MEDIA TENSIONE					
4) Tutti gli usi	2069	3,8	49,8	2069	53,6
ALTA TENSIONE					
5) Tutti gli usi	2069	3,8	47,8	2069	51,6

Regimi speciali:

Alle forniture in alta tensione per la produzione di alluminio primario, di cui al decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 19 dicembre 1995, si applica un’aliquota delle componenti inglobate della parte A della tariffa pari a 6,4 L/kWh ed un aliquota della parte B della tariffa pari a 8,2 L/kWh.

Alle forniture alle Ferrovie dello Stato Spa, relativamente ai quantitativi di energia per usi di trazione, in eccesso ai limiti previsti dall’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730, si applica un’aliquota delle componenti inglobate della parte A della tariffa pari a 4,7 L/kWh ed un’aliquota della parte B della tariffa pari a 4,6 L/kWh.

Tabella 2 – Componenti tariffarie della parte A

<i>Classi di utenza</i>	<i>A2</i>		<i>A3</i>	
	L/kW/mese	L/kWh	L/kW/mese	L/kWh
BASSA TENSIONE				
1) Fornitura per usi domestici				
a) fino a 3kW con tariffa per utenti residenti e fino a 150 kWh di consumo mensile	0,0	4,2	0,0	11,6
b) altre forniture per usi domestici e consumi in eccesso il punto a)	0,0	4,2	0,0	11,6
2) Forniture per usi agricoli	543	1,0	1526	2,8
3) Altri usi	543	1,0	1526	2,8
MEDIA TENSIONE				
4) Tutti gli usi	543	1,0	1526	2,8
ALTA TENSIONE				
5) Tutti gli usi	543	1,0	1526	2,8

Regimi speciali:

Alle forniture di cui all'articolo 2, comma 2.4, lettere a) e c), della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97, si applica un'aliquota della componente A3bis pari a 7,0 L/kWh se in bassa tensione, pari a 6,5 L/kWh se in media tensione, pari a 4,8 L/kWh se in alta tensione.

Alle forniture in alta tensione per la produzione di alluminio primario, di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 15 dicembre 1995, si applica un'aliquota della componente A2 pari a 2,2 L/kWh ed un'aliquota della componente A3 pari a 4,2 L/kWh.

Alle forniture alle Ferrovie dello Stato Spa e alla Società Terni Spa e suoi aventi causa nei limiti dei quantitativi previsti, rispettivamente, dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730, e all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1165, si applica un'aliquota della componente A3bis pari a 2,3 L/kWh.

Alle forniture alle Ferrovie dello Stato Spa, relativamente ai quantitativi di energia per usi di trazione in eccesso ai limiti previsti dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730, si applica un'aliquota della componente A2 pari a 1,0 L/kWh ed un'aliquota della componente A3 pari a 3,7 L/kWh.